# COMUNE DI BUGGERRU

1. 1. 1

Provincia di Carbonia Iglesias

# VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 35 DEL 30/09/2006

Oggetto: ADOZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO DEL MERCATO CIVICO.

# Originale

L'anno duemilasei addì trenta del mese di Settembre alle ore 10.00 nella sala delle adunanze, a seguito di convocazione del Sindaco e in seguito ad avvisi scritti, consegnati nei termini e nei modi prescritti dalla vigente Legge Comunale e Provinciale si è riunito il Consiglio Comunale. All'appello risultano:

	Cognome e Nome	Qualifica	Presente	
1.	Farris Silvano	Sindaco	SI	
	Atzei Riccardo		NO	
3.	Atzori Marinella	Assessore effettivo		
	Caddeo Alessia		SI	
5.	Cadoni Fabio Antonio	Consigliere	SI	
6.	Congia Mariano	Consigliere		
7.	Di Palma Mattia	Consigliere	SI	
8.	Licciardi Vincenzo Paolo	Assessore effettivo	SI	
	Musiu Daniele	Consigliere	SI	
10.	Piras Ignazio	Consigliere	NO	
11.	Piras Pietro Paolo	Consigliere	SI	
	Rombi Achille	Assessore anziano	SI	
13.	Silanus Antonello	Consigliere anziano	SI	
TO	TALE ASSENTI 2	TOTALE PRESENTI	11	

Assiste il Segretario Comunale Dr. Saiu Carta Nicolò, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Caddeo Alessia, in qualità di Consigliere, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Proposta di deliberazione: ADOZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO DEL MERCATO.

## IL PRESIDENTE

Comunica all' Assemblea che è intenzione dell'Amministrazione procedere all'adozione di un nuovo regolamento del Mercato Civico per adeguarlo alle mutate esigenze dei cittadini e degli imprenditori ed inoltre per precisare meglio alcune norme relative alla gestione e al funzionamento; Procede quindi alla lettura dei 38 articoli che lo compongono;

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Presidente;

Visto il Regolamento del MERCATO CIVICO che allegato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;

Acquisiti i prescritti pareri di cui al D.Lgs. 18.08.2000, n.267;

Previa votazione espressa per alzata di mano che dà il seguente risultato:

Presenti e votanti : 11 Voti favorevoli : 11

#### DELIBERA

- E' revocato il regolamento del civico mercato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 9 marzo 2004;
- 2. E' approvato il nuovo regolamento del civico mercato, composto da n. 38 articoli che allegato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale.

# COMUNE DI BUGGERRU

PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS

# REGOLAMENTO DEL MERCATO CIVICO

# CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

#### ART. 1 - ISTITUZIONE DEL MERCATO CIVICO

Il Comune di Buggerru ha istituito, il pubblico mercato per la vendita al dettaglio di sostanze alimentari, secondo le disposizioni di legge e le norme del presente regolamento.

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si intende:

- Per Mercato Civico, l'area coperta di proprietà comunale, ubicata in via Roma;
- Per posteggio o box, lo spazio delimitato, all'interno del Mercato Civico,dato in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale.

#### ART.2-SCOPI

Il mercato è stato istituito allo scopo di assicurare, in primo luogo, l'approvvigionamento del pesce e della carne, (dal momento che in paese non esistono macellerie o pescherie) e di derrate alimentari più comuni, quali il pane, la frutta e la verdura.

## ART. 3-BOX E POSTEGGI

I posteggi si distinguono in fissi e giornalieri per le vendite occasionali, per le quali dovrà essere richiesta l'autorizzazione nella quale verrà stabilito anche il tempo massimo per la vendita sulla base della quantità di merce denunciata.

I posteggi sono a tutti gli effetti considerati come esercizi di vendita e perciò soggetti all'osservanza delle norme di legge relative al commercio fisso delle sostanze alimentari. Essi sono soggetti inoltre alle ispezioni e controlli che saranno ritenuti opportuni ai fini dell'applicazione del presente regolamento e delle leggi vigenti.

All'uopo nel civico mercato sono stati realizzati i seguenti box, contrassegnati da una numerazione progressiva evidenziata nelle pareti dei box stessi:

- 1. BOX n. 1 -ROSTICCERIA E CIBI COTTI:
- 2. BOX n.2 e BOX n.3- MACELLERIA;
- 3. BOX n.4- FRUTTA E VERDURA;
- 4. BOX n.5- PANE E ALIMENTARI:

- 5. BOX n. 6-7-8-10 PER LA VENDITA GIORNALIERA DA PARTE DI PESCATORI AUTONOMI E COLTIVATORI DIRETTI;
- 6. BOX n. 9-COMMERCIO AL MINUTO DI PRODOTTI ITTICI;

Chi desidera la concessione di un posteggio in un Civico mercato, successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento, deve indirizzare la domanda al Sindaco e presentarla al Comandante dei VV. UU., che la trasmetterà, entro le 24 ore all'Assessore competente, con la dichiarazione della disponibilità di posteggi nel reparto merceologico relativo e con motivato parere.

Le domande di rilascio di autorizzazione per il posto fisso, e quelle di posteggio giornaliero debbono essere esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande al protocollo generale;

I posteggi giornalieri, per la vendita di pesce fresco di pescatori autonomi, o di prodotti dei campi coltivati direttamente, vengono assegnati dal Comando di Polizia Municipale, secondo l'ordine cronologico delle richieste, previo accertamento dei requisiti di pescatore e coltivatore nonché pagamento anticipato della tassa di posteggio.

Le concessioni dei posti fissi sono fatte dal Sindaco, su proposta dell'Assessore competente. Per quanto attiene alla disponibilità, esse possono essere a tempo determinato o indeterminato, a chi dia affidamento di moralità, serietà, competenza e solvibilità commerciale e sia munito di licenza di commercio secondo i termini di legge disciplinati dalla normativa sul commercio. Inoltre l'istanza dovrà essere completa degli elementi richiesti dalla Legge, ed il rilascio dell'autorizzazione è efficace per il solo posteggio o box citato nel provvedimento.

Tali concessioni, citate ai commi precedenti, sono comunque revocabili per giustificati motivi .

L'autorizzazione comunale priva della indicazione del posteggio o del box, è da ritenersi nulla e può essere rilasciata solo per un posteggio.

#### ART. 4- PUBBLICITA' DEI PREZZI

In ogni posteggio dovrà essere esposta una tabella contenente i prezzi delle singole merci poste in vendita, stampata a caratteri ben leggibili. Il modello della tabella sarà fornito dal Comune.

Nessuna merce può essere esposta nei posteggi senza l'indicazione del prezzo di vendita, che deve essere chiaramente specificato.

Non sono ammessi prezzi diversi per le merci contenute in un medesimo recipiente.

Restano salve le disposizioni vigenti circa l'obbligo dell'indicazione del prezzo di vendita al dettaglio per unità di misura.

#### ART, 5- ORARIO

Gli orari di apertura e chiusura del mercato e gli orari d'inizio delle vendite sono stabiliti dal Sindaco, sentiti i Rappresentanti delle categorie interessate, in conformità alle disposizioni di legge in vigore, o per motivi a carattere d'urgenza quali lavori di manutenzione improcrastinabili.

Le operazioni di vendita hanno luogo tutti i giorni, fatta eccezione per i giorni festivi, per quelli indicati dal Sindaco con propria ordinanza, e per quelli indicati dalla L. R. n° 5 del 18 maggio 2006.

Al fine di consentire l'espletamento delle operazioni preliminari di vendita, comprendenti anche la sistemazione delle merci nei box, i concessionari dei posteggi, le persone addette alla vendita ed il personale del Comune, possono entrare nel mercato un'ora prima e possono trattenersi per non oltre un'ora successiva all'orario di chiusura, fatta eccezione per gli addetti alla pulizia e alla vigilanza.

Dopo l'orario di chiusura non è consentito trattenersi all'interno senza speciale permesso, da concedersi dietro valutazione delle motivazioni addotte nella richiesta.

Particolare deroga è prevista, su richiesta dettagliatamente motivata, per consentire lo scarico delle merci in orario serale, qualora lo stesso, per motivi non dipendenti dagli operatori di mercato, non possa avvenire nelle ore antecedenti l'apertura. Nel caso di rilascio di questa speciale autorizzazione verrà calcolato un corrispettivo, sulla base di tariffe determinate dalla G.M., per le prestazioni di apertura e di vigilanza effettuate dal personale del Comune durante tali operazioni.

In ogni caso, l'autorizzazione dello scarico merci, non è in alcun modo consentito durante l'orario di pulizia del mercato.

#### ART, 6- DIVIETO DI SCHIAMAZZI

Nel civico mercato sono vietati gli schiamazzi, le riunioni di qualunque genere e lo svolgimento di attività estranee a quelle espletate nel mercato.

Nei rapporti con il pubblico i concessionari dovranno tenere un contegno educato e non devono usare modi inurbani o frasario sconveniente.

Eventuali reclami e lamentele scritte degli avventori dovranno essere riportati in un apposito registro da tenersi nell'ufficio dei VV.UU.

I reclami verbali, saranno sempre registrati ma non saranno presi in considerazione, se non sottoscritti dal reclamante.

#### ART. 7- PULIZIA DEL MERCATO

E' vietato nel mercato gettare qualsiasi oggetto al di fuori degli appositi recipienti destinati alla raccolta dei rifiuti.

La pulizia del mercato sarà effettuata dopo ogni chiusura, e durante tale operazione i posteggi dovranno essere chiusi e le merci dovranno essere protette a cura dei titolari del posteggio.

I bidoni di raccolta dei rifiuti annessi ai posteggi devono essere tenuti sempre completamente chiusi.

Si intende che la pulizia interna del box deve essere effettuata obbligatoriamente dal concessionario ogni giorno di utilizzo, in più, per quanto concerne le concessioni giornaliere i titolari dovranno quotidianamente liberare i posti box da qualsiasi oggetto personale.

# CAPO II AMMINISTRAZIONE

#### ART.8- ORGANI PREPOSTI AI CONTROLLI E ALLA VIGILANZA

Alla disciplina ed alla sorveglianza del mercato cittadino è preposto il Comando di Polizia Municipale che risponderà al Responsabile di Settore Amministrativo e al Sindaco.

### ART. 9 - COMPITI DELLA VIGILANZA

Il Responsabile amministrativo è preposto agli affari riguardanti il funzionamento dei mercati per la parte amministrativa, disciplinare e per gli approvvigionamenti.

Il controllo sul rispetto delle norme igienico-sanitarie è di competenza degli organi dell' A.s.l. 7

Il Comando dei VV. UU. è preposto agli affari riguardanti il funzionamento del mercato come segue:

- 1. Provvede all'apertura e alla chiusura dei locali del mercato secondo gli orari previsti;
- 2. Assegna i posteggi giornalieri e riscuote i relativi canoni ed eventuali more;
- 3. segnala al Sindaco i provvedimenti necessari per il buon funzionamento del mercato;
- compila le statistiche e presenta alla fine del mese un rapporto sull'andamento del servizio e le proposte dei miglioramenti che riterrà opportuni;
- vigila sull'osservanza delle leggi e delle disposizioni del presente regolamento, delle norme contemplate negli altri regolamenti comunali in quanto applicabili, degli ordini del Sindaco, e ne riferisce a questi;
- vigila sull'approvvigionamento quantitativo e qualitativo del mercato e segnala al Sindaco la mancata utilizzazione dei box concessi;
- propone al Sindaco gli eventuali provvedimenti a carico dei posteggiatori, per i quali ritenga necessario la sospensione o la revoca; regola i servizi di pulizia; riferisce all'A.S.L. competente per territorio eventuali deficienze igienico sanitarie rilevate durante i controlli giornalieri;
- curerà inoltre la disciplina e l'ordine delle precedenze delle operazioni di carico e scarico delle varie merci e prodotti;

 provvede a tutto quanto non previsto nel presente regolamento e che si renda necessario per il regolare funzionamento del mercato.

## ART 10- IGIENE DEL MERCATO

I titolari dei posteggi devono rispettare la normativa vigente in materia igienico-sanitaria tenuto conto delle tipologie merceologiche poste in vendita

Il mancato rispetto delle norme igienico- sanitarie, documentato con apposito verbale della competente autorità sanitaria della A.S.L., comporta l'applicazione di sanzioni stabilite dalle leggi vigenti in materia.

In caso di recidiva si applicherà come sanzione la sospensione della concessione del posteggio e dell'autorizzazione, e nei casi di particolare gravità si procederà alla revoca.

Il Vigile addetto al civico mercato dovrà e potrà vigilare sulla genuinità degli alimenti, richiedendo l'intervento dei competenti organismi sanitari quando possano sorgere dubbi circa la genuinità dei prodotti commerciati.

Il vigile risponde del suo operato direttamente al Capo Settore e questi al Sindaco;

# ART. 11 - RESPONSABILITA' PER LE MERCI DEPOSITATE

Il Comune non assume alcuna responsabilità per le merci depositate nei mercati, né in caso di loro deterioramento, né in caso di mancanza o furto.

# CAPO III REPARTI MERCEOLOGICI

# ART. 12 - POSTEGGI E BOX

Ogni reparto merceologico è costituito da posteggi e box nel numero previsto nella pianta allegata al presente regolamento.

Il concessionario deve tenere il posteggio assegnatogli costantemente fornito delle merci, per le quali gli è stata fatta la concessione, in misura adeguata.

Ogni posteggio deve essere arredato, a cura del titolare della concessione, con l'attrezzatura più adatta all'uso cui deve essere destinata nel rispetto delle norme igienico-sanitarie.

L'inserimento all'interno del posteggio di qualunque attrezzatura, l'applicazione di vetrine o impianti frigoriferi, le cui spese sono a carico dei concessionari, saranno preventivamente sottoposti ad autorizzazione del responsabile dell' Ufficio Tecnico del Comune.

All'istanza deve essere allegato uno schema dell'impianto che si intende installare o modificare.

Poiché la creazione o la modifica di un impianto deve rispettare le norme di sicurezza previste dalle disposizioni in materia, è necessario fornire all'Ufficio Tecnico i rispettivi certificati di collaudo insieme al contratto di fornitura di energia elettrica, per coloro i quali, vorranno utilizzare prese aggiuntive a quella data in dotazione per l'utilizzo del registratore di cassa.

# ART. 13 - DIVIETO DI OCCUPARE MAGGIORI SPAZI

E' fatto assoluto divieto ai rivenditori, di aggiungere scatole, cassette, cesti od altro, eccedenti le dimensioni del box o posteggio; è inoltre assolutamente vietato ingombrare, anche se temporaneamente, altri box o posteggi non in utilizzo.

E' vietato ingombrare le corsie, i passaggi o qualunque area libera del mercato.

#### ART. 14 – NUMERAZIONE DEI BOX

I posteggi e box sono numerati progressivamente in modo ben visibile, con apposita piastrella stilizzata, situata centralmente nella parete interna di essi.

Ciascun rivenditore a posto fisso dovrà esporre la licenza di esercizio.

# ART. 15 - DIVIETO DI MODIFICHE

Ogni posteggio e box ha le caratteristiche tecniche e l'attrezzatura opportuna in rapporto al genere di merci che vengono vendute.

E' vietato apportare ai posteggi e box qualunque modifica alle sovrastrutture, comprese scritte pubblicitarie o di altro genere, per questo motivo.

Gli eventuali ripristini e riparazioni dovranno essere autorizzate dall'Amministrazione Comunale, ed effettuate a spese dei concessionari.

E' vietato cedere o affittare il box ottenuto in concessione, ed è assolutamente vietata ogni forma di sub-affitto.

# ART. 16 - ILLUMINAZIONE DEL MERCATO

Il Comune provvede all'illuminazione generale del mercato, e alla predisposizione delle insegne recanti l'indicazione del Mercato Civico.

E' vietato apportare all'impianto elettrico qualunque modifica o applicare apparecchi di qualunque genere senza l'autorizzazione scritta del Comando VV. UU.

# CAPO IV CONCESSIONE POSTEGGI BOX

### ART.17- RICHIESTE DI CONCESSIONE

Il richiedente l'autorizzazione, deve dare prova della sua iscrizione nel registro della Camera di Commercio e deve possedere le specializzazioni merceologiche per le quali l'autorizzazione è richiesta;

Il concessionario è obbligato a dichiarare, nella richiesta di concessione, o comunque all'atto di assumere la veste di concessionario di:

- conoscere tutte le norme legislative e regolamentari;
- impegnarsi al rigoroso rispetto delle norme legislative e regolamentari non che dei provvedimenti che saranno successivamente adottati dall'Amministrazione Comunale.

Tutte le assicurazioni e previdenze sono a carico del concessionario che, pertanto solleverà il Comune da qualsiasi responsabilità per eventuali incidenti che dovessero accadere in funzione dell'utilizzo del posteggio.

Il concessionario risponde pienamente per danni al suo personale, alle cose o a terzi, che si dovessero verificare nel periodo di concessione del posteggio.

Ai concessionari, incomberà il risarcimento al Comune dei danni arrecati alle strutture e attrezzature.

# ART. 18 - PESCATORI, COLTIVATORI e ALLEVATORI

La diversa posizione dei pescatori e dei coltivatori diretti deve essere certificata mediante esibizione della licenza di pesca o di iscrizione nei ruoli INPS dei coltivatori diretti; Resta inteso che la vendita attiene esclusivamente al pescato e ai prodotti provenienti dai fondi del coltivatore diretto.

L'allevatore non può vendere il bestiame macellato, o il latte e il formaggio proveniente dai propri fondi.

# ART. 19 - DOCUMENTAZIONE

Alla domanda di autorizzazione dovranno allegarsi i documenti prescritti dalla Legge in vigore sul commercio e quelli previsti dal presente regolamento;

Ad ogni concessionario viene rilasciato un apposito tesserino munito di fotografia dell'interessato, numerato, bollato;

nel tesserino devono essere indicate:

- · Le generalità del titolare,
- · Il titolo di ammissione al mercato,
- Il periodo di validità.

l'utte le ditte devono essere iscritte alla camera di commercio ed avere la partita I.V.A.

# ART. 20 – USO QUOTIDIANO DEL POSTEGGIO

L'uso quotidiano del posteggio consiste nel vendere i prodotti indicati nella autorizzazione per almeno cinque giorni alla settimana.

Il concessionario del posteggio ha l'obbligo di lasciare l'area utilizzata libera da ingombri e di rimuovere da essa tutti i rifiuti prodotti;

E' fatto assoluto divieto da parte dei concessionari, di occupare, anche solo temporaneamente, un box senza avere preventivamente pagato il canone dovuto, e senza aver soprattutto ricevuto l'autorizzazione prevista dalla normativa rilasciata quotidianamente dal Comando di Polizia Municipale.

## ART. 21- MANCATA UTILIZZAZIONE E MANCATO PAGAMENTO

Il concessionario che non apra ed inizi le vendite nel posto assegnatoli entro cinque giorni dalla data della concessione, o che lo tenga chiuso, senza giustificato motivo, per più di cinque giorni, decade dalla concessione, e il box verrà assegnato al primo dei richiedenti, secondo l'ordine cronologico delle domande inoltrate al protocollo generale del Comune.

Parimenti decade dalla concessione chi non paga, alla scadenza del mese, il canone fissato dalla Giunta Municipale.

Sarà tollerata per una sola volta un pagamento differito, al massimo al mese successivo, dietro documentata istanza da indirizzare alla Giunta municipale che valuterà in ordine al suo accoglimento.

Il mancato pagamento del canone, e delle quote eventualmente dovute secondo un piano di rientro previsto dalla norma transitoria, entro il termine fissato comporta il pagamento degli interessi moratori nella misura di legge.

Il mancato pagamento delle quote, previste al comma precedente, per due mensilità comporta da parte dell'amministrazione, previa diffida, la revoca della concessione del posteggio per morosità.

Il concessionario soggetto a provvedimento dell'amministrazione di revoca per motivi di pubblico interesse, o a decadenza per mancata utilizzazione del posteggio o box, oppure che vi rinunci, incorrerà nella perdita del canone che avrà pagato per il mese in corso, salvo le maggiori sanzioni di legge.

In caso di rinuncia o di revoca, il posteggio rientra nella piena disponibilità del Comune, che provvederà, in caso di inadempienza da parte del concessionario, a rimuovere gli oggetti di sua proprietà depositandoli in idonei locali a spese stesse del concessionario.

L'autorizzazione all'esercizio commerciale viene revocata nei seguenti casi:

- se il titolare non inizia l'attività entro cinque giorni dalla data in cui ha avuto comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione a occupare il box;
- se non vengono rispettate le norme sull'esercizio dell'attività;
- se al titolare vengano accertate violazioni di particolari gravità o recidiva inosservanza delle disposizioni di legge e del presente regolamento.

## ART. 23 - CANONI e TASSE GIORNALIERE

I canoni e le tariffe per la concessione dei posteggi, sono stabiliti nelle misure previste dalla tariffa fissata annualmente dalla Giunta Municipale.

Il pagamento del canone dovrà essere pagato dai concessionari dei posti fissi entro il 10 di ogni mese, consegnando il denaro direttamente ai VV. UU. che si occuperanno di passare in ogni box lasciando apposita ricevuta.

### ART. 24-DEPOSITO CAUZIONALE

Il concessionario deve versare, al Comando di Polizia Municipale, un deposito cauzionale infruttifero, pari a due mensilità del corrispettivo dovuto per l'uso del posteggio di vendita, da utilizzarsi come garanzia di pagamento incondizionato e irrevocabile.

Il Comune può utilizzare il deposito cauzionale per provvedere ai lavori di ripristino nel caso di danni arrecati ai posteggi di vendita oggetto della concessione, e per far fronte all'eventuale mancato pagamento da parte del concessionario.

Nei sopraccitati casi il deposito dovrà essere reintegrato da parte del concessionario entro 60 gg. dalla sua utilizzazione.

La cauzione resterà vincolata fino al totale soddisfacimento degli obblighi da parte del concessionario.

# CAPO V DOVERI DEGLI ESERCENTI

ART. 25 - RIFORNIMENTO DELLA RIVENDITA

Il concessionario deve tenere il posteggio assegnatogli costantemente fornito delle merci per le quali gli è stata fatta la concessione

# ART. 26 - RECIPIENTE PER I RIFIUTI

da un sacco per la raccolta dei rifiuti dove saranno depositati tutti i rifiuti.

E' vietato depositare anche temporaneamente rifiuti fuori di detti recipienti.

# ART. 27 - RISPETTO DELLE NORME IN MATERIA DI COMMERCIO

Ogni concessionario deve rispettare le norme in materia di commercio e in materia fiscale previste dalle leggi vigenti.

La bilancia deve essere automatica a lettura diretta, in modo che l'acquirente possa prendere facilmente visione del peso.

# ART. 28- LAMENTELE E RICORSI

Qualora i concessionari ritengano di dolersi di un provvedimento, dovranno recarsi negli uffici comunali competenti, ( il Comando dei VV. UU.), ed esporre le loro doglianze.

# ART. 29 - DATI E NOTIZIE STATISTICHE

I concessionari sono tenuti a fornire tutti i dati e le notizie di carattere statistico riguardanti il commercio esercitato, qualora venissero richiesti dal personale comunale.

# ART. 30 – IGIENE DELLA PERSONA E COMPORTAMENTO DEI TITOLARI DEI BOX

Durante tutto l'orario di apertura del mercato, il personale addetto ai posteggi dovrà mantenere una diligente pulizia personale e fare uso di camice di tela bianca, da tenere sempre pulito ed abbottonato.

Dovranno inoltre tenere una cuffia o una retina idonea a proteggere i cappelli.

I preposti alla vigilanza faranno allontanare dai posteggi coloro che non soddisfano tali condizioni.

Nei posteggi è vietato ai rivenditori di fumare, accendere fuoco, mangiare, compiere qualunque azione contraria all'igiene, tenervi dei bambini, animali, oggetti, sostanze non pertinenti alla vendita, materie infiammabili o tossiche, imballaggi e recipienti vuoti, e qualunque sostanza che possa servire per adulterare le merci esposte in vendita.

# E' inoltre vietato:

- l'accesso nei posteggi alle persone non addette alla vendita;
- qualunque manipolazione o cernita di rifiuti contenuta nei recipienti di raccolta;
- annunciare la merce o richiamare l'attenzione dei compratori con grida e clamori;
- all'acquirente di scegliere o comunque toccare con le proprie mani la merce esposta.

I concessionari devono curare scrupolosamente la pulizia del posto assegnato.

I cestini e i recipienti nei quali si espongono in vendita i generi, come pure gli utensili, dovranno essere mantenuti sempre puliti.

Il concessionario non potrà rifiutarsi di vendere gli alimenti tenuti nel posteggio anche quando le richieste siano per quantità minime.

Il rivenditore che non rispetta tutte le norme previste in questo articolo è punito con la sospensione per un minimo di giorni tre.

# CAPO VI DISCIPLINA DELLE VENDITE

### ART. 31- ESPOSIZIONE DELLE MERCI

Le merci devono essere tenute in modo da rendere facile la visione anche da parte del pubblico. Nessuna di essa può essere tenuta occultata o in disparte per nessun motivo. Tutte le merci esistenti nel posteggio, anche se tenute in disparte sono considerate in vendita a tutti gli effetti e devono essere vendute a chiunque ne faccia richiesta.

Le merci dovranno essere tenute all'interno dei posteggi, secondo le caratteristiche di essi e le norme del presente regolamento o di particolari disposizioni di legge.

In nessun caso per nessun motivo potranno essere concesse deroghe a tali norme.

### E' inoltre vietato:

- ricoprire le merci con involucri capaci di inquinarle o appoggiare denaro su di esse o sulle bilance.
- tenere nei posteggi recipienti per acqua e lavare in questi qualunque merce.

Se per la natura delle merci occorrerà fare uso di carta per involgere, il peso di questa dovrà essere conforme alle disposizioni di legge in materia, non potrà essere usata in qualità e quantità superiore all'indispensabile.

Le merci tenute nei mercati devono essere sempre conformi alle norme relative alla loro salubrità e genuinità e alle condizioni stabilite dalle leggi.
Il concessionario del posteggio è responsabile della merce in qualunque caso.

E' vietato domandare o percepire sotto qualsiasi forma un prezzo maggiore di quello indicato nei cartelli stessi o qualunque rimborso di diritti di posteggio o altre specie.

# ART. 32 - DIRITTI DELL'ACQUIRENTE

L'acquirente ha diritto ad ottenere le derrate nelle qualità che appaiono così come sono esposte, senza aumento di prezzo.

Le derrate guaste o comunque non ammesse alla vendita devono essere, a cura del rivenditore, immediatamente allontanate dal posteggio e deposte nei recipienti dei rifiuti o nell'apposito locale destinato a questi.

#### ART. 33 - DIVIETO DI INTRODURRE ANIMALI

E' vietato introdurre nel mercato animali vivi, fatta eccezione per quelli marini.

E' inoltre vietato, soffermarsi a dare da mangiare ad animali nelle vie circostanti lo stesso Mercato.

#### ART. 34 - CARNE MACINATA

E' vietato tenere pronta per vendere, carne macinata.

Le operazioni di macinazione dovranno essere eseguite a richiesta e in presenza dell'acquirente.

### ART. 35 - MOLLUSCHI BIVALVI e PESCI

I molluschi bivalvi dovranno essere venduti nell'assoluto rispetto delle norme in materia di vigilanza igienica.

I pesci devono essere tenuti negli appositi recipienti.

E' vietata la vendita col prezzo della qualità migliore, di pesci mescolati con altri di qualità inferiore.

E' vietata la vendita promiscua di pesci freschi con quelli congelati.

E' fatto assoluto divieto di pesci cotti.

# CAPO VII DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI

## ART, 36 - SANZIONI

Incorre alle sanzioni per inosservanza delle disposizioni del presente regolamento:

- 1. il titolare dell'autorizzazione che esercita l'attività fuori dal posteggio;
- chiunque eserciti l'attività senza la prescritta autorizzazione;

chiunque eserciti l'attività fuori dal box assegnatoli.

Verranno poi verbalizzate dagli organi di vigilanza come infrazioni di particolare gravità, il fornire notizie non veritiere nelle domande o in altri atti o documenti presentati all'amministrazione, oppure omettere di presentare l'autorizzazione richiesta dagli stessi organi di vigilanza.

Indipendentemente dall'eventuale azione penale e dalle sanzioni previste da altre leggi e regolamenti, le infrazioni alle norme del presente regolamento, danno luogo a carico del responsabile, all'azione disciplinare ed amministrativa, così graduata, secondo la gravità dell'infrazione o della recidività verificatasi durante il periodo dell'assegnazione del posteggio:

- a) diffida (verbale o scritta) o sospensione dei trasgressori da ogni attività nel mercato, per un periodo massimo di tre giorni;
- sospensione da ogni attività nel mercato per la durata di tre mesi, deliberata dalla commissione di mercato, sentito l'interessato, con provvedimento definitivo o, in caso grave ed urgente;
- c) revoca dell'assegnazione del posteggio

#### ART. 37 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo l'approvazione da parte del Consiglio Comunale e la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, a norma dello Statuto Comunale.

Al Regolamento sarà data la più ampia diffusione, copia del presente Regolamento sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualunque momento.

#### ART. 38 - NORMA TRANSITORIA

In fase di prima applicazione saranno considerate valide quelle autorizzazioni, sia a posto fisso che giornaliero, concesse agli esercenti che dimostreranno di aver esercitato la vendita dei prodotti indicati nelle medesime almeno per 60 giorni, anche non consecutivi, nei quattro mesi antecedenti l'entrata in vigore del presente regolamento.

Tale circostanza dovrà essere documentata mediante esibizione di documentazione fiscale attestante l'effettuazione della vendita nel civico mercato.

Inoltre, una volta entrato in vigore il presente regolamento, i concessionari, dovranno stipulare all'atto della consegna del box, un apposito contratto dove si impegnano a rispettare tutte le norme contenute nel presente regolamento e, in caso di esposizione debitoria nei confronti del Comune per mancato pagamento di canoni pregressi, dovranno presentare un piano di rientro per ripianare il debito nel quale verranno indicate le date e gli importi che mensilmente dovranno versare.

La prima rata di detto piano di rientro dovrà essere versata contestualmente alla sottoscrizione del contratto di locazione del box.

La mancata presentazione del piano di rientro comporterà la non assegnazione del box, non senza adottare ogni utile iniziativa per il recupero del debito, ivi compresa quella di demandare il tutto ad appositi istituti di recupero credito.

# PARERI RILASCIATI AI SENSI DEL D. LGS. 18 agosto 2000, n.267

G. M. n°del	PARTICIPATION OF THE PARTICIPA	District Williams of the control of		C. n° 35 del 3	30.09.2006
Oggetto: ADOZIO	NE NUOVO R	EGOLAMENTO DI	EL MERCATO	civico.	S
		REGOLARITA	'TECNICA		
Ai sensi e per gli effe modificato dall'art.17 sotto il profilo TECNI	, comma oo ge	la legge 15 maggio	000, n.267 (sostit 1997, n.127), <b>SI</b>	utivo dell'art.53 della ESPRIME PARERI	a L.142/90 , come E <b>FAVOREVOLE</b> ,
			IL RESP	ONSABILE DEL SE	RVIZIO
		PARERE DEL REVIS	ORE DEI CONT	l:	100 A
Ai sensi dell'art.239,	commo d latta-sa	h d-101 d2			
servizio finanziario ai		ONTABILE E DI AT		SORE DEI CONTI	NZIARIA.
Ai sensi e per gli efi regolarità contabile finanziaria in carico	sul provvedi	rt.151, comma 4, de imento citato e SI	D.Lgs. 18 agos ATTESTA che la	to 2000, n.267, si a spesa ivi indicata	appone il visto di trova copertura
CODICE	EX CAP.	BIL.CORRENTE	RESIDUI	PER €uro	NOTE
		NELL'ALLEGATO ELEN			L
IL RESPON	SABILE DEL SE Ignazio Spada	ERVIZIO FINANZIAR		A RAGIONIERA Passferita Lomberdo	

Il Segretario Comunale

CERTI	FICATO	DI	DUDDI	1017	IONE
CTILI	ILAIU	DI.	PUBBI.	ILAZ.	UNE

CERTIFICA	TO DI PUBBLIC	AZIONE
Su conforme relazione del Messo Comunall'Albo Pretorio del Comune il giorno quindici giorni consecutivi, al numero comma del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 (T.U.	ai sensi e	per la prescritta pubblicazione di
La presente viene spedita con nota nº di	in data	al Comitato di Controllo
Buggerru, lì		Il Segretario Comunale
ESTREM	MI DI ESECUTIV	TTA'
La presente deliberazione è divenuta esecut	tiva il	
▶ Per intervenuta dichiarazione di immed	liata esecutività;	
Per intervenuta pubblicazione all'albo j assoggettamento a controllo;	pretorio per 15 g	g consecutivi e per mancata richiesta di
Per intervenuta comunicazione da parte N) e di non aver riscontrato vi provvedimento di annullamento.	zi di legittimità į	ver mancata adozione entro i termini di
		Il Segretario Comunale